

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto il rinnovato comma 669 della L. 147/2013, che testualmente recita:

«Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

Vista la delibera consiliare n. 25 del 22/07/2014, con la quale è stato approvato il regolamento istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Rilevato che in base all'art. 51 del citato Regolamento, il tributo TASI è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2018, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente riportati di seguito:

TIPOLOGIA DI SPESA					
DESCRIZIONE	PERSONALE	ACQUISTO BENI	PREST. SERVIZI	TRASFERIMENTI	UTILIZZO BENI DI TERZI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE			€ 111.200,00		
SERVIZI SOC. ASS.		€ 500,00	€ 4.600,00	€ 90.000,00	
SERVIZI PARCHI E TUT. AMB.		€ 600,00		€ 9.550,00	
SERVIZI CORRELATI ALLA VIAB. E CIRC.	€ 34.348,00	€ 7.600,00	€ 28.000,00	€ 8.000,00	
SERVIZIO MAN. ORD. CIMITERO		€ 1.000,00	€ 11.000,00	€ 600,00	
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 48.450,00	€ 1.000,00	€ 4.250,00		€ 5.500,00
SERVIZI TECNICI/MANUTENT IVI	€ 81.525,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	
BIBLIOTECA		€ 300,00	€ 5.200,00	€ 150,00	
TOT. PARZIALI	€ 164.323,00	€ 11.500,00	€ 164.250,00	€ 112.800,00	€ 5.500,00
TOT. COMPLESSIVO					€ 458.373,00
GETTITO TASI % COPERTURA COSTI					€ 131.000,00
					28,58%

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale.

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29/03/2017 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2017 le aliquote della TASI come segue:

Aliquota 2,0 per mille:

- Abitazioni Principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (come definite e dichiarate ai fini IMU);
- tutti gli altri immobili.

Aliquota 2,10 per mille

- aree edificabili.

Aliquota 1,0 per mille

- immobili produttivi e strumentali agricoli così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis DL 557/1993 e smi.

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017, il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Ritenuto pertanto di confermare per il 2018 le aliquote TASI già in uso nel corso dell'anno 2017 come segue:

Aliquota 2,0 per mille

- Abitazioni Principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (come definite e dichiarate ai fini IMU);
- tutti gli altri immobili.

Aliquota 2,10 per mille

- aree edificabili.

Aliquota 1,0 per mille

- immobili produttivi e strumentali agricoli così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis DL 557/1993 e smi.

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18, in data 26/04/2007.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sentito il Sindaco che illustra il contenuto della proposta;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio tributi e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000, come riportati in calce alla presente.

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti	8
Votanti	8
Astenuti	--
Voti favorevoli	8
Voti contrari	--

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

Aliquota 2,0 per mille

- Abitazioni Principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (come definite e dichiarate ai fini IMU);
- tutti gli altri immobili.

Aliquota 2,10 per mille

- aree edificabili.

Aliquota 1,0 per mille

- immobili produttivi e strumentali agricoli così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis DL 557/1993 e smi.

2) di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 in materia di aliquote massime e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 37 della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), in materia di blocco degli aumenti delle aliquote fiscali;

3) Di dare atto che i costi dei servizi indivisibili identificati dall'art. 51 del citato Regolamento TASI, per l'anno 2018 sono quelli di seguito riportati, alla cui copertura, seppur non in misura integrale, è destinata la TASI:

TIPOLOGIA DI SPESA					
DESCRIZIONE	PERSONALE	ACQUISTO BENI	PREST. SERVIZI	TRASFERIMENTI	UTILIZZO BENI DI TERZI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE			€ 111.200,00		
SERVIZI SOC. ASS.		€ 500,00	€ 4.600,00	€ 90.000,00	
SERVIZI PARCHI E TUT. AMB.		€ 600,00		€ 9.550,00	
SERVIZI CORRELATI ALLA VIAB. E CIRC.	€ 34.348,00	€ 7.600,00	€ 28.000,00	€ 8.000,00	
SERVIZIO MAN. ORD. CIMITERO		€ 1.000,00	€ 11.000,00	€ 600,00	
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	€ 48.450,00	€ 1.000,00	€ 4.250,00		€ 5.500,00
SERVIZI TECNICI/MANUTENTIVI	€ 81.525,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	
BIBLIOTECA		€ 300,00	€ 5.200,00	€ 150,00	
TOT. PARZIALI	€ 164.323,00	€ 11.500,00	€ 164.250,00	€ 112.800,00	€ 5.500,00
TOT. COMPLESSIVO					€ 458.373,00
GETTITO TASI					€ 131.000,00
% COPERTURA COSTI					28,58%

4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo, al fine di consentirne la sua applicazione.

Visto l'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa in forma palese, che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	8
ASTENUTI	--
VOTANTI	8
VOTI FAVOREVOLI	8
VOTI CONTRARI	--

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to Avv.CARENA MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to Dott. Alberto CANE

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Villar Dora,

.....